

PARTE PRIMA

Sezione I**REGOLAMENTI REGIONALI**

REGOLAMENTO REGIONALE 13 dicembre 2018, n. 12.

Modificazioni ed integrazioni al regolamento regionale 4 dicembre 2017, n. 7 (Disciplina in materia di servizi residenziali per minorenni).

La Giunta regionale ha approvato.

La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'articolo 39, comma 1 dello Statuto regionale.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

(Modificazioni ed integrazioni all'art. 14)

1. Il comma 2 dell'articolo 14 del regolamento regionale 4 dicembre 2017, n. 7 (Disciplina in materia di servizi residenziali per minorenni), è sostituito dal seguente:

"2. Il personale addetto alle funzioni socio-educative presso i servizi residenziali socio-educativi per minorenni di cui all'articolo 19, deve rientrare in uno dei seguenti profili professionali:

a) educatore professionale socio-pedagogico o pedagogista, di cui all'articolo 1, commi 594 e 595 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020);

b) educatore professionale socio-sanitario, di cui all'articolo 1, comma 596 della l. 205/2017."

2. La lettera d) del comma 4 dell'articolo 14 del r.r. 7/2017, è sostituita dalla seguente:

"d) educatore professionale socio-sanitario, di cui all'articolo 1, comma 596 della l. 205/2017;"

3. Il comma 5 dell'articolo 14 del r.r. 7/2017, è sostituito dal seguente:

"5. I servizi residenziali per minorenni, di cui agli articoli 19 e 20, possono avvalersi, a supporto delle funzioni socio-educative svolte dal personale di cui ai commi 2 e 4, dei profili professionali di seguito elencati:

a) assistente sociale;

b) animatore sociale;

c) educatore animatore;

d) animatore-educatore in strutture e servizi sociali a ciclo residenziale e semi-residenziale per soggetti in età minore;

e) animatore-educatore sociale in strutture e servizi a ciclo residenziale e semi-residenziale nell'area della disabilità e della salute mentale;

f) tecnico in accoglienza per rifugiati richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale;

g) interprete di Lingua dei Segni Italiana;

h) mediatore interculturale."

4. Dopo il comma 5 dell'articolo 14 del r.r. 7/2017, è aggiunto il seguente:

"5 bis. Gli operatori di cui al comma 5, lettera d) devono essere in possesso del diploma di scuola media superiore e dell'attestato di qualifica di animatore-educatore rilasciato da agenzie formative accreditate a seguito della partecipazione a specifico corso di formazione riconosciuto dalla Regione."

5. Al comma 7 dell'articolo 14 del r.r. 7/2017, dopo la parola: "educatore" sono aggiunte le seguenti: "professionale o pedagogista".

6. Al comma 8 dell'articolo 14 del r.r. 7/2017, dopo la parola: "educatore" sono aggiunte le seguenti: "professionale o pedagogista".

7. Al comma 9 dell'articolo 14 del r.r. 7/2017, dopo la parola: "educatore" sono aggiunte le seguenti: "professionale socio-sanitario".

8. Al comma 10 dell'articolo 14 del r.r. 7/2017, dopo la parola: "educatore" sono aggiunte le seguenti: "professionale o pedagogista".

Art. 2

(Modificazione ed integrazioni all'art. 41)

1. Al comma 5 dell'articolo 41 del r.r. 7/2017, le parole: "di educatore o di coordinatore responsabile possono svolgere, rispettivamente, la funzione di educatore, di cui all'articolo 14 o di coordinatore responsabile di cui all'articolo 15" sono sostituite dalle seguenti: "di responsabile possono svolgere la funzione di coordinatore responsabile di cui all'articolo 15".

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 41 del r.r. 7/2017, sono aggiunti i seguenti:

5 bis. In via transitoria, ai fini dell'acquisizione della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico si applica quanto previsto dall'articolo 1, commi 597 e 598 della l. 205/2017.

5 ter. Ai soggetti che, alla data del 1 gennaio 2018, hanno svolto l'attività di educatore per un periodo minimo di dodici mesi, anche non continuativi, si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 599 della l. 205/2017. Tali soggetti concorrono a soddisfare i rapporti numerici tra educatori professionali e minorenni di cui all'articolo 14, commi 7, 8 e 10.

5 quater. Coloro che, alla data del 1 gennaio 2018, hanno svolto l'attività di educatore per almeno dieci anni, anche non continuativi, possono esercitare tale attività, ai fini dell'articolo 14, senza acquisire la qualifica di educatore professionale socio pedagogico di cui all'articolo 1, commi 594 e 595 della l. 205/2017 e concorrono a soddisfare i rapporti numerici di cui al medesimo articolo 14, commi 7, 8 e 10."

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Dato a Perugia, 13 dicembre 2018

MARINI

Regolamento regionale:

— adottato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Barberini, ai sensi dell'art. 39, comma 1 dello Statuto regionale nella seduta del 26 marzo 2018, deliberazione n. 273;

— trasmesso alla Presidenza dell'Assemblea legislativa in data 3 aprile 2018, per il successivo iter;

— assegnato alla III Commissione consiliare permanente "Sanità e servizi sociali", per l'acquisizione del parere obbligatorio previsto dall'art. 39, comma 1 dello Statuto regionale, in data 3 aprile 2018;

— esaminato dalla III Commissione consiliare permanente nella seduta del 27 giugno 2018, che ha espresso sullo stesso parere favorevole con osservazioni;

— approvato in via definitiva dalla Giunta regionale nella seduta del 4 dicembre 2018, con deliberazione n. 1415.

AVVERTENZA – Il testo del regolamento viene pubblicato con l’aggiunta delle note redatte dalla Direzione Risorse finanziarie e strumentali. Affari generali e rapporti con i livelli di governo - Servizio Attività legislativa e Segreteria della Giunta regionale. Promulgazione leggi - Sezione Promulgazione leggi ed emanazione atti del Presidente. Nomine, persone giuridiche, volontariato, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 26 giugno 2012, n. 9, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni regolamentari modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti normativi qui trascritti.

NOTE

Nota al titolo del regolamento:

- Il regolamento regionale 4 dicembre 2017, n. 7, recante “Disciplina in materia di servizi residenziali per minorenni”, è pubblicato nel S.O. n. 1 al B.U.R. 6 dicembre 2017, n. 53.

Note all’art. 1, alinea e parte novellistica:

- Il testo vigente dell’art. 14 del regolamento regionale 4 dicembre 2017, n. 7 (si veda la nota al titolo del regolamento), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 14

Requisiti riguardanti il personale.

1. La dotazione organica dei servizi residenziali per minorenni deve garantire il pieno rispetto della carta dei servizi sociali e del regolamento, nonché consentire l’attuazione dei PTI mediante i PAI. Il personale lavora secondo il metodo dell’*équipe* multiprofessionale e allo stesso si applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti.
2. *Il personale addetto alle funzioni socio-educative presso i servizi residenziali socio-educativi per minorenni di cui all’articolo 19, deve rientrare in uno dei seguenti profili professionali:*
 - a) *educatore professionale socio-pedagogico o pedagogista, di cui all’articolo 1, commi 594 e 595 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020);*
 - b) *educatore professionale socio-sanitario, di cui all’articolo 1, comma 596 della l. 205/2017.*
3. Per le funzioni di supervisione e formazione del personale di cui al comma 2 i servizi socio-educativi per minorenni possono avvalersi di psicologi psicoterapeuti.
4. Il personale addetto alle funzioni socio-educative e socio-sanitarie presso i servizi residenziali sociosanitari per minorenni di cui all’articolo 20, deve ricomprendere i profili professionali di seguito elencati:
 - a) medico chirurgo, specializzato in neuropsichiatria infantile o in psichiatria e iscritto nel relativo albo professionale;
 - b) psicologo psicoterapeuta, iscritto nel relativo albo professionale;
 - c) infermiere o infermiere pediatrico, iscritto nel relativo albo professionale;
 - d) *educatore professionale socio-sanitario, di cui all’articolo 1, comma 596 della l. 205/2017;*
 - e) operatore socio-sanitario, di cui agli articoli 51 e 58 della L.R. 11/2015.
5. *I servizi residenziali per minorenni, di cui agli articoli 19 e 20, possono avvalersi, a supporto delle funzioni socio-educative svolte dal personale di cui ai commi 2 e 4, dei profili professionali di seguito elencati:*
 - a) *assistente sociale;*
 - b) *animatore sociale;*
 - c) *educatore animatore;*
 - d) *animatore-educatore in strutture e servizi sociali a ciclo residenziale e semi-residenziale per soggetti in età minore;*
 - e) *animatore-educatore sociale in strutture e servizi a ciclo residenziale e semi-residenziale nell’area della disabilità e della salute mentale;*
 - f) *tecnico in accoglienza per rifugiati richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale;*
 - g) *interprete di Lingua dei Segni Italiana;*
 - h) *mediatore interculturale.*
- 5 bis. *Gli operatori di cui al comma 5, lettera d) devono essere in possesso del diploma di scuola media superiore e dell’attestato di qualifica di animatore-educatore rilasciato da agenzie formative accreditate a seguito della partecipazione a specifico corso di formazione riconosciuto dalla Regione.*
6. I servizi residenziali sociosanitari per minorenni di cui all’articolo 20 possono avvalersi, a supporto delle funzioni socio-sanitarie svolte dal personale di cui al comma 4, dei profili professionali di seguito elencati:
 - a) tecnico della riabilitazione psichiatrica, di cui al decreto del Ministero della sanità 29 marzo 2001, n. 182 (Regolamento concernente la individuazione della figura del tecnico della riabilitazione psichiatrica);
 - b) terapeuta della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, di cui al decreto del Ministero della sanità 17 gennaio 1997, n. 56 (Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo

professionale del terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva).

7. Il personale addetto alle funzioni socio-educative nei servizi residenziali socio-educativi per minorenni deve ricomprendere almeno un educatore *professionale o pedagogo* ogni quattro minorenni effettivamente presenti. Nella fascia oraria notturna, dalle ore 21.00 alle ore 7.00 del giorno successivo, deve essere presente almeno un operatore. Nella comunità bambini con genitore, di cui all'articolo 24, ciascun PTI indica se è necessaria la presenza notturna dell'operatore.

8. Il personale addetto alle funzioni socio-educative nei servizi socio-educativi a ciclo semi-residenziale, di cui all'articolo 27, deve ricomprendere almeno un educatore *professionale o pedagogo* ogni cinque minorenni effettivamente presenti.

9. Il personale addetto alle funzioni socio-educative nei servizi residenziali sociosanitari per minorenni deve ricomprendere almeno un educatore *professionale socio-sanitario* ogni tre minorenni presenti. Nella fascia oraria notturna, dalle ore 21.00 alle ore 7.00 del giorno successivo, deve essere presente il personale necessario a soddisfare le esigenze personali degli ospiti stabilite dai PTI e dai PAI.

10. Il PTI stabilisce se la dotazione organica del servizio socio-educativo residenziale deve ricomprendere un educatore *professionale o pedagogo* aggiuntivo in caso di inserimento di minorenni con disabilità.

11. I servizi residenziali per minorenni devono garantire programmi annuali di formazione e aggiornamento del personale con indicazione di tempi e budget.

12. Presso i servizi residenziali per minorenni possono essere utilizzati volontari, tirocinanti e volontari del servizio civile nazionale e regionale, purché in compresenza con il personale delle strutture. I volontari e i tirocinanti sono aggiuntivi, non sostitutivi, rispetto al personale professionale dei servizi residenziali per minorenni.

13. I servizi residenziali per minorenni, di cui agli articoli 19 e 20, possono avvalersi di professionalità tecniche e ausiliarie per i servizi dell'abitazione, quali pulizia e preparazione dei pasti, nonché per i trasporti.

14. I servizi residenziali per minorenni, di cui agli articoli 19 e 20, non possono avvalersi di personale, incluso il coordinatore responsabile di cui all'articolo 15, che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190).

15. Il personale dei servizi residenziali per minorenni di cui agli articoli 19 e 20, incluso il coordinatore responsabile di cui all'articolo 15, che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del D.Lgs. 235/2012, è sospeso dalle proprie funzioni. La sospensione cessa nei casi in cui nei confronti dell'interessato viene meno l'efficacia della misura coercitiva di cui all'articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 235/2012, ovvero viene emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. Nei casi in cui la sentenza di condanna passa in giudicato o diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione l'interessato non può più svolgere alcuna funzione presso i servizi residenziali per minorenni di cui al presente regolamento.»

- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 594, 595 e 596 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" (pubblicato nel S.O. n. 1 alla G.U. 29 dicembre 2017, n. 302):

«Art. 1 - Comma 594

594. L'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogo operano nell'ambito educativo, formativo e pedagogico, in rapporto a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, in una prospettiva di crescita personale e sociale, secondo le definizioni contenute nell'articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, perseguendo gli obiettivi della Strategia europea deliberata dal Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000. Le figure professionali indicate al primo periodo operano nei servizi e nei presidi socio-educativi e socio-assistenziali, nei confronti di persone di ogni età, prioritariamente nei seguenti ambiti: educativo e formativo; scolastico; socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi; della genitorialità e della famiglia; culturale; giudiziario; ambientale; sportivo e motorio; dell'integrazione e della cooperazione internazionale. Ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, le professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogo sono comprese nell'ambito delle professioni non organizzate in ordini o collegi.

Art. 1 - Comma 595

595. La qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è attribuita con laurea L19 e ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. La qualifica di pedagogo è attribuita a seguito del rilascio di un diploma di laurea abilitante nelle classi di laurea magistrale LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 Scienze pedagogiche o LM-93 Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education. Le spese derivanti dallo svolgimento dell'esame previsto ai fini del rilascio del diploma di laurea abilitante sono poste integralmente a carico dei partecipanti con le modalità stabilite dalle università interessate. La formazione universitaria dell'educatore professionale socio-pedagogico

e del pedagista è funzionale al raggiungimento di idonee conoscenze, abilità e competenze educative rispettivamente del livello 6 e del livello 7 del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017, ai cui fini il pedagista è un professionista di livello apicale.

Art. 1 - Comma 596

596. La qualifica di educatore professionale socio-sanitario è attribuita a seguito del rilascio del diploma di laurea abilitante di un corso di laurea della classe L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione, fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520.».

Note all'art. 2, alinea e parte novellistica:

- Il testo vigente dell'art. 41 del regolamento regionale 4 dicembre 2017, n. 7 (si veda la nota al titolo del regolamento), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 41
Norme finali e transitorie.

1. I servizi residenziali socio-educativi, già autorizzati ai sensi del Reg. reg. 19 dicembre 2005, n. 8 (Disciplina in materia di autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale per soggetti in età minore), devono adeguarsi alle disposizioni del presente regolamento entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento stesso.

2. I servizi di cui al comma 1 devono, entro lo stesso termine del medesimo comma 1, presentare, alla zona sociale tramite il comune capofila, una nuova domanda di autorizzazione ai sensi del presente regolamento. Decorso inutilmente tale termine l'autorizzazione di cui al comma 1 è revocata.

3. I gruppi tecnici costituiti presso le zone sociali ai sensi del Reg. reg. 8/2005, continuano ad esercitare i propri compiti sino alla nomina del gruppo tecnico di valutazione di cui all'articolo 36 che deve essere costituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

4. Sino alla attivazione della équipe multidisciplinare di cui all'articolo 5, gli inserimenti, la permanenza e le dimissioni dei minorenni presso i servizi residenziali continuano ad avvenire secondo le modalità di cui agli articoli 4, 7 e 8 del Reg. reg. 8/2005, ancorché abrogato.

5. Coloro che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nel corso del quinquennio precedente, hanno maturato, presso un servizio residenziale per minorenni, almeno tre anni di esperienza, anche non continuativi, in qualità di *responsabile possono svolgere la funzione di coordinatore responsabile di cui all'articolo 15.*

5 bis. In via transitoria, ai fini dell'acquisizione della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico si applica quanto previsto dall'articolo 1, commi 597 e 598 della l. 205/2017.

5 ter. Ai soggetti che, alla data del 1 gennaio 2018, hanno svolto l'attività di educatore per un periodo minimo di dodici mesi, anche non continuativi, si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 599 della l. 205/2017. Tali soggetti concorrono a soddisfare i rapporti numerici tra educatori professionali e minorenni di cui all'articolo 14, commi 7, 8 e 10.

5 quater. Coloro che, alla data del 1 gennaio 2018, hanno svolto l'attività di educatore per almeno dieci anni, anche non continuativi, possono esercitare tale attività, ai fini dell'articolo 14, senza acquisire la qualifica di educatore professionale socio pedagogico di cui all'articolo 1, commi 594 e 595 della l. 205/2017 e concorrono a soddisfare i rapporti numerici di cui al medesimo articolo 14, commi 7, 8 e 10.».

- Per il testo dell'art. 1, commi 594 e 595 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si vedano le note all'art. 1, alinea e parte novellistica.
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 597, 598 e 599 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (si vedano le note all'art. 1 alinea e parte novellistica), come modificato dal Comunicato 17 gennaio 2018 (in G.U. 17 gennaio 2018, n. 13):

«Art. 1 - Comma 597

597. In via transitoria, acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, previo superamento di un corso intensivo di formazione per complessivi 60 crediti formativi universitari nelle discipline di cui al comma 595, organizzato dai dipartimenti e dalle facoltà di scienze dell'educazione e della formazione delle università anche tramite attività di formazione a distanza, le cui spese sono poste integralmente a carico dei frequentanti con le modalità stabilite dalle medesime università, da intraprendere entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che, alla medesima data di entrata in vigore, sono in possesso di uno dei seguenti requisiti: (60)

a) inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore;

b) svolgimento dell'attività di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi, da

dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
c) diploma rilasciato entro l'anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale.

Art. 1 - Comma 598

598. Acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato negli ambiti professionali di cui al comma 594, a condizione che, alla medesima data, abbiano età superiore a cinquanta anni e almeno dieci anni di servizio, ovvero abbiano almeno venti anni di servizio.

Art. 1 - Comma 599

599. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno svolto l'attività di educatore per un periodo minimo di dodici mesi, anche non continuativi, documentata mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, possono continuare ad esercitare detta attività; per tali soggetti, il mancato possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore professionale socio-sanitario non può costituire, direttamente o indirettamente, motivo per la risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore della presente legge né per la loro modifica, anche di ambito, in senso sfavorevole al lavoratore.»